



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale educativo per l'anno scolastico 2025/26

VISTA	la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante <i>“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”</i> ;
VISTO	il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante <i>“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”</i> ;
VISTA	la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante <i>“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”</i> e, in particolare, l'articolo 39, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
VISTA	la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante <i>“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”</i> ;
VISTA	la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante <i>“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”</i> ;
VISTO	il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante <i>“Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002”</i> ;
VISTO	il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, <i>“Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”</i> , come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;
VISTO	il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante <i>“Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”</i> ;
VISTA	la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante <i>“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”</i> e, in particolare, l'articolo 1, comma 605, lettera c);
VISTA	la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante <i>“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”</i> e, in particolare, l'articolo 2, commi 411 e seguenti;
VISTO	il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante <i>“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”</i> e, in particolare, l'articolo 64;
VISTO	il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante <i>“Codice dell'ordinamento militare”</i> e, in particolare, gli articoli 678, comma 9, e 1014;



Al Ministro dell'istruzione e del merito

VISTO	il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante “ <i>Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l’economia</i> ”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 che, all’articolo 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;
VISTO	il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “ <i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</i> ”;
VISTA	la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “ <i>Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti</i> ”;
VISTO	il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito “Regolamento”);
VISTO	il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “ <i>Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche</i> ” e, in particolare, l’articolo 1, comma 9-bis;
VISTO	il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 169 del 9 agosto 2024, recante “ <i>Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale educativo per l’anno scolastico 2024/25</i> ”;
VISTO	il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto in data 18 gennaio 2024;
CONSIDERATO	che per l’anno scolastico 2025/2026 il numero delle cessazioni per il personale educativo è risultato pari a n. 47 unità e che il numero delle posizioni in esubero risultanti al termine delle operazioni di mobilità del personale educativo per l’anno scolastico 2025/26 è pari a 3 unità;
VISTA	la richiesta di autorizzazione ad assumere 44 unità di personale educativo, trasmessa al Ministro per la Pubblica Amministrazione e al Ministro dell’Economia e delle Finanze, con nota dell’Ufficio di Gabinetto prot. n. 103842 del 17 giugno 2025;
PRESO ATTO	che l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 32101 del 15 luglio 2025, ha ritenuto di poter dar seguito alla richiesta di autorizzazione alle nomine per n. 44 unità di personale educativo;
CONSIDERATA	l’urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti per l’assunzione a tempo indeterminato del personale educativo in tempi congrui, per l’efficacia delle assunzioni medesime a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2025/2026;
TENUTO CONTO	dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale educativo dei convitti ed educandati statali per l’anno scolastico 2025/26;
RESA	l’informativa alle Organizzazioni sindacali in data 8 luglio 2025,



Il Ministro dell'istruzione e del merito

DECRETA

Articolo 1

(Contingente)

1. Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale educativo, da effettuarsi per l'anno scolastico 2025/26, è pari a n. 44 posti, ripartito secondo il prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Qualora le assunzioni previste a livello provinciale non possano essere completate per mancanza di aspiranti, il dirigente responsabile dell'Ufficio scolastico regionale provvede alla redistribuzione dei contingenti tra le province.

Articolo 2

(Assunzioni a tempo indeterminato di personale educativo)

1. Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 per il personale educativo è definito in coerenza al reale fabbisogno di personale.
2. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, agli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 1 comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Articolo 3

(Assegnazione sede)

1. Al personale di cui all'articolo 2 è assegnata una sede provvisoria per l'anno scolastico 2025/2026 al fine di consentire l'attribuzione della sede definitiva tramite la partecipazione alle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2026/2027.
2. Gli esiti dell'individuazione sono comunicati a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale al personale educativo e alle scuole interessate; degli esiti dell'individuazione viene altresì data pubblicazione da parte degli Uffici all'albo *on line*, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 4

(Disposizioni di spesa)

1. Gli oneri discendenti dal presente provvedimento sono da imputare sui capitoli 2149, 2154, 2155 e 2156 (piani gestionali 01 e 04) e sui capitoli (IRAP) 2127, 2128, 2140 e 2145 (piano gestionale 01).

Il presente decreto sarà inviato, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara